



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DH27/159

DEL - 6 AGO. 2013

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE

SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E MERCATO

UFFICIO TUTELA E VALORIZZAZIONE PRODUZIONI ANIMALI

OGGETTO: Anticipazione del contributo pubblico in favore dell'Associazione Regionale Allevatori d'Abruzzo per attività di miglioramento genetico nell'anno 2013- Legge regionale 18.12.2012.n. 64 " Legge europea regionale 2012"

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2006/54/CE, 2008/62/CE, 2009/145/CE, 2007/47/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE, 2009/54/CE, 2004/23/CE, 2006/17/CE, 2006/86/CE, 2001/83/CE, 2002/98/CE, 2003/63/CE, 2003/94/CE, 2010/84/UE, 2006/123/CE e dei regolamenti (CE) 1071/2009 e 1857/2006. (Legge europea regionale 2012)"

CONSIDERATO:

- che in attuazione del Titolo XI della suddetta legge regionale n. 64/2012: «Attuazione del Regolamento (CE) n. 1857/2006», la Giunta regionale può concedere, fra gli altri, all'Associazione Regionale Allevatori d'Abruzzo (di seguito denominata anche ARA) finanziamenti pubblici nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato per la realizzazione di programmi finalizzati alla *tenuta dei libri genealogici* ed all'effettuazione dei *controlli della produttività animale*, nonché all'erogazione dei servizi di *assistenza tecnica specialistica*;
- che, ai sensi di quanto previsto al comma 1 dell'articolo 102 della predetta legge regionale, la Giunta regionale per l'attuazione degli interventi di cui agli artt. 98, 99 e 100 della stessa legge regionale adotta un programma operativo triennale che individua le condizioni e le modalità di attuazione degli interventi di che trattasi a favore degli allevatori;

RILEVATO che per l'annualità 2013 il Servizio *Produzione Agricole e Mercato* della competente Direzione regionale in materia di politiche agricole, sta predisponendo il Piano operativo triennale, di cui al primo comma dell'articolo 102 della LR. n. 64/2012, anche in relazione alla definizione delle problematiche attinenti la tenuta dei libri genealogici e i controlli per determinazione della qualità genetica e la resa degli animali, peraltro funzionale alla definizione del volume di attività e del relativo sistema di finanziamento in discussione al tavolo nazionale in seno alla Conferenza Stato-Regioni;

TENUTO CONTO che successivamente, in coerenza con il predetto Piano triennale, l'ARA presenta alla Direzione competente in materia di Politiche agricole, la richiesta di finanziamento del progetto esecutivo annuale entro il 30 novembre di ogni anno;

CONSIDERATO infine che, al fine di assicurare la continuità dei servizi di cui agli articoli 98 e 99 della L.R. n. 64/2012, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 11 marzo 2013, n.6, l'esecutivo regionale è autorizzato a concedere all'ARA, nelle more dell'approvazione del piano operativo triennale e del progetto esecutivo annuale di attività, un'anticipazione del contributo pubblico fino al 50% delle disponibilità iscritte nel bilancio annuale;

PRESO ATTO che, ad oggi, per le attività coordinate dallo Stato, la Conferenza Stato-Regioni non ha ancora approvato il volume di attività determinato con il sistema di finanziamento della distinta base per la tenuta dei libri genealogici e lo svolgimento dei controlli funzionali e, pertanto, non è possibile determinare l'esatto ammontare di finanziamento da destinare alle singole attività e, quindi, anche al servizio di *assistenza tecnica specialistica* che, comunque, complessivamente non potrà essere superiore alle somme iscritte nel Bilancio regionale per il corrente esercizio finanziario, pari ad €. 602.586,34;

RITENUTO che, al fine di non determinare soluzione di continuità nella gestione delle attività già in essere, con relativo grave danno per le aziende zootecniche abruzzesi che vivono già una situazione di per sé critica, è opportuno concedere, nelle more della decisione finale della Conferenza Stato-Regioni, un'anticipazione del contributo pubblico delle risorse finanziarie disponibili nel Bilancio regionale di previsione della spesa per il corrente esercizio finanziario fino all'50% delle stesse, come previsto dalla citata legge regionale n. 6/2013;

TENUTO CONTO di quanto disposto con la predetta L.R. n. 6/2013 e ritenuto che sussistano oggi le condizioni di fatto e di diritto per soddisfare le richieste di anticipazione del contributo pubblico avanzate dall'ARA al fine di non interrompere i servizi erogati a favore delle aziende zootecniche della regione Abruzzo;

RILEVATO, conseguentemente, che le somme spettanti all'ARA come anticipazione del contributo pubblico spettante ai sensi della legge regionale 6 del 2013 pari al 50% delle somme iscritte nel bilancio per l'esercizio finanziario 2013 è di euro 602.586,34;

ACCERTATO che all'onere come sopra quantificato si fa fronte con le modalità di seguito specificate:

- € 602.586,34, accertate, ai sensi della L.R. 25/03/2002, n. 3, art. 33, con determinazione n. DH27/207, del 30 ottobre 2012, con imputazione al capitolo di entrata 34232/01 — U.P.B. 04.03.004 — "Assegnazione dello Stato di fondi per la concessione di contributi alle Associazioni Provinciali Allevatori", correlato al Capitolo di spesa 102468/01, U.P.B. 07.02.014, del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012, impegno da assumere con il presente provvedimento;

RITENUTO, pertanto, di liquidare l'importo complessivo di € 301.293,17 con le modalità di seguito specificate:

- , sul Capitolo di spesa 102468/01, U.P.B. 07.02.014, del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, il cui accertamento è avvenuto, ai sensi della L.R. 25/03/2002, n. 3, art. 33, con determinazione n. DH27/207, del 30 ottobre 2012, con imputazione al capitolo di entrata 34232/01 — U.P.B. 04.03.004 — "Assegnazione dello Stato di fondi per la concessione di contributi alle Associazioni Provinciali Allevatori" ed il relativo impegno con atto del.....

RITENUTO, infine, di autorizzare il Servizio *Ragioneria generale* ad erogare in favore dell'Associazione Regionale Allevatori d'Abruzzo, l'importo complessivo di €. 301.293,17 a valere sugli impegni da assumere con il presente provvedimento, mediante accreditamento al conto corrente bancario con codice IBAN n. IT03Y0605003600CCO390080511, acceso presso la banca Carichieti, Agenzia di L'Aquila;

TENUTO CONTO che le attività di cui all'articolo 98 e 99 della legge regionale 64 del 2012 (legge europea regionale 2012) sono ammesse a finanziamento ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a) e b) del Regolamento (CE) n. 1857/2006 per la tenuta dei libri genealogici (e dei registri anagrafici) e per i controlli qualità genetica o resa del bestiame (controlli della produttività animale);

TENUTO CONTO ALTRESÌ che sono escluse dagli aiuti le aziende zootecniche:

- che abbiano usufruito in passato di un aiuto incompatibile che deve essere ancora rimborsato finché detto aiuto, maggiorato degli interessi di mora, sia stato rimborsato o depositato su un conto bloccato;
- che ricadano nella qualificazione di imprese in difficoltà ai sensi dei vigenti Orientamenti europei sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà;

CONSIDERATO che le somme sono erogate a favore dell'ARA da parte della Giunta regionale in ragione delle misure di aiuto consentite a favore delle aziende zootecniche della regione Abruzzo per le quali, ai sensi del paragrafo 3 del articolo 16 Regolamento (CE) n. 1857/2006, non sono ammessi pagamenti diretti in denaro ai produttori;

CONSIDERATO ALTRESÌ che gli aiuti alle aziende zootecniche della regione Abruzzo, attraverso l'ARA, sono concessi nel rispetto delle intensità di aiuto rispettivamente fissate al paragrafo 1, dell'articolo 16 del Regolamento (CE) n. 1857/2006:

- per la tenuta dei libri genealogici (e dei registri anagrafici), 100% dei costi amministrativi (lettera a) per l'importo di €. 281.407,82.;
- per i controlli di qualità genetica o resa del bestiame (controlli della produttività animale) 70% dei costi sostenuti per i test, (lettera b) per l'importo complessivo di €. 321.178,52 ;

CONSIDERATO che l'attuazione del presente provvedimento è subordinata:

- alla trasmissione, mediante il sistema informatico SANI (*State Aid Notifications Interactive website*) alla Commissione europea della relative sintesi delle informazioni che saranno pubblicate a cura della Commissione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1857/2006;
- alla pubblicazione delle predette sintesi delle informazioni sul sito della Commissione europea – *Direzione Generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*;

TENUTO CONTO, inoltre, che il presente pagamento non è soggetto agli obblighi di tracciabilità per carenza dei requisiti soggettivi in quanto la Regione Abruzzo non si pone come stazione appaltante ma come esecutore della L.R. n. 64 del 2012;

CONSIDERATO che, il contributo pubblico è concesso per il finanziamento delle attività istituzionali dell'ARA e che la stessa "non è impresa ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.P.R. 600/73 e non svolge attività commerciale";

PRESO ATTO, pertanto, che l'Associazione Regionale Allevatori d'Abruzzo non svolge attività imprenditoriale e, pertanto, non è soggetta alla presentazione della documentazione antimafia;

CONSIDERATO, inoltre, che:

- all'Associazione Regionale Allevatori d'Abruzzo, è fatto obbligo di rendicontare l'attività e le spese sostenute in maniera analitica secondo le modalità già in essere e le indicazioni fornite da questo Servizio e dal competente *Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali*;
- alla stessa Associazione è fatto obbligo di certificare l'effettiva destinazione del contributo pubblico per le finalità per le quali lo stesso è stato concesso, nel rispetto delle norme di cui alla legge 27 giugno 1986, n. 22, con l'intesa che, qualora, a seguito della istruttoria del rendiconto finale delle spese per le attività svolte, dovesse risultare un'anticipazione superiore al contributo massimo concedibile all'Associazione di che trattasi, detto importo è da restituire alla Regione;

RITENUTO pertanto di trasmettere il presente provvedimento al Servizio *Ragioneria generale* successivamente alla pubblicazione delle sintesi delle informazioni relative agli aiuti di che trattasi sul sito della Commissione europea – *Direzione Generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*;

VISTA la legge regionale 14 settembre 1999, n. 77, che attribuisce al dirigente la competenza ad adottare il presente atto;

DETERMINA

per i motivi esposti in narrativa:

1. di concedere a favore dell'Associazione Regionale Allevatori d'Abruzzo, per le ragioni espresse in narrativa, un'anticipazione del contributo pubblico delle risorse finanziarie disponibili nel Bilancio regionale di previsione della spesa per il corrente esercizio finanziario, pari a €. 301.293,17, corrispondente al 50% delle somme destinate alla stessa Associazione per l'anno 2013, per lo svolgimento, senza soluzione di continuità, delle attività di tenuta dei libri genealogici (e dei registri anagrafici) e lo svolgimento dei controlli di qualità genetica o resa del bestiame (controlli della produttività animale) a favore delle aziende zootecniche della regione Abruzzo;
2. di concedere alle aziende zootecniche della regione Abruzzo, attraverso l'ARA, le misure d'aiuto consentite ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento (CE) n. 1857/2006 [lettere a) e b)], di cui agli articoli 98 e 99 della Legge regionale n. 64 del 2012 (Legge regionale europea 2012), mediante l'utilizzo dell'anticipazione del contributo pubblico pari ad €. 301.293,17;
3. di subordinare l'efficacia del presente provvedimento all'avvenuta pubblicazione delle sintesi delle informazioni delle misure oggetto d'aiuto sul sito della Commissione europea – *Direzione Generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*;
4. di impegnare l'importo complessivo di €. 602.586,34 sul Capitolo di spesa 102468/01, U.P.B. 07.02.014, del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, il cui accertamento è avvenuto, ai sensi della L.R. 25/03/2002, n. 3, art. 29, con determinazione n. DH27/207 del 30.10.2012;
5. di stabilire che l'importo complessivo di €. 602.586,34 di cui si dispone l'impegno è così ripartito:
 - €. 281.407,82 per i costi amministrativi relativi alla tenuta dei libri genealogici;
 - €. 321.178,52 per i costi dei test di determinazione della qualità genetica e della resa del bestiame;
6. di stabilire che l'importo dell'anticipazione di €. 301.293,17 è così ripartito:
 - €. 140.703,91 per i costi amministrativi relativi alla tenuta dei libri genealogici;
 - €. 160.589,26 per i costi dei test di determinazione della qualità genetica e della resa del bestiame;
7. di autorizzare il Servizio Ragioneria generale ad erogare in favore dell'Associazione Regionale Allevatori d'Abruzzo, l'importo complessivo di €. 301.293,17, sugli impegni da assumere con il presente provvedimento come sopra specificato, mediante accreditamento al conto corrente bancario con codice IBAN n. IT85Z0605003600CC0390080512, acceso presso la banca Carichieti, Agenzia di L'Aquila;
8. di dare atto, che il presente pagamento a favore dell'ARA non è soggetto agli obblighi di tracciabilità per carenza dei requisiti soggettivi in quanto la Regione Abruzzo non si pone come stazione appaltante ma come esecutore della L.R. n. 64 del 2012;
9. di dare atto che dall'esame dello statuto agli atti, nonché da apposita dichiarazione del legale rappresentante, risulta che il contributo pubblico è concesso per il finanziamento dell'attività istituzionale dell'Associazione e che la stessa "non è impresa ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.P.R. 600/73 e non svolge attività commerciale";

10. di fare obbligo all'Associazione Regionale Allevatori d'Abruzzo:

- di rendicontare l'attività e le spese sostenute in maniera analitica secondo le modalità già in essere e le indicazioni fornite da questo Servizio e dal competente Ministero delle Politiche Agricole Alimentari;
- di certificare l'effettiva destinazione del contributo pubblico alle finalità per le quali lo stesso è stato concesso, nel rispetto delle norme di cui alla legge 27 giugno 1986, n. 22, con l'intesa che, qualora, a seguito della istruttoria del rendiconto finale delle spese per le attività svolte, dovesse risultare un'anticipazione superiore al contributo massimo concedibile all'Associazione di che trattasi, detto importo deve essere restituito alla Regione;

11. di trasmettere la presente determinazione al Servizio Affari comunitari e Cooperazione interistituzionale della Direzione Affari della Presidenza, per gli adempimenti connessi all'invio della comunicazioni degli aiuti di Stato, in esecuzione da notificare, alla Commissione europea attraverso il sistema SANI (*State Aid Notifications Interactive website*);

12. di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Ragioneria generale dopo la pubblicazione delle sintesi delle informazioni degli aiuti di che trattasi sul sito della Commissione europea - Direzione Generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale;

13. di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione trasparente del portale della Giunta regionale ai sensi del D. Lgs. 33/2013;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco LA CIVITA

Anticipazione del contributo pubblico in favore dell'Associazione Regionale Allevatori d'Abruzzo per attività di miglioramento genetico nell'anno 2013- Legge regionale 18.12.2012.n. 64 " Legge europea regionale 2012"



L'Estensore

Dr Franco LA CIVITA

(firma)

Il responsabile dell'Ufficio

(firma)